

STATUTO

LE ALI DELLA SPERANZA PADRE PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAMACCA CT VIA ROMA 77

Numero REA: CT - 359898

Codice fiscale: 05344490874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N. 36.643/19.679 del Repertorio	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ARTICOLO 1.	
	E' costituita, con sede nel Comune di Ramacca, una società	
	cooperativa sociale, con la denominazione: "LE ALI DELLA	
	SPERANZA PADRE PIO Società Cooperativa Sociale".	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	ARTICOLO 2.	
	La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi	
	o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della	
	mutualità e della cooperazione.	
	La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità	
	speculativa secondo le norme di legge.	
	La cooperativa, proponendosi di contribuire al miglioramento	
	morale, economico, culturale dei soci si prefigge:	
	- di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le	
	prestazioni professionali e lavorative dei soci operatori	
	alle migliori condizioni economiche, professionali e di	
	mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	

	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma	
	associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle	
	economie dei singoli soci;	
	- di tendere ad un allargamento del campo di interesse e di	
	azione della cooperativa in modo da essere in grado di	
	produrre sempre nuove occasioni di lavoro, assistenza e	
	servizi sempre più vari e complessi, in particolare si	
	prefigge di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini.	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo, opererà attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a norma	
	della L. 8 novembre 1991 n. 381 lettera a), e in tal senso si	
	prefigge di svolgere le seguenti attività, organizzando e	
	gestendo i seguenti servizi:	
	1) istituire servizi di assistenza medico-generica e	
	infermieristico domiciliare ed ambulatoriale, servizi di	
	assistenza sociale e di segretariato sociale;	
	2) istituire e gestire per utenti privati e per strutture	
	pubbliche il servizio di tele-assistenza e tele-soccorso;	
	3) eseguire studi, indagini sul territorio per fenomeni di	
	interesse e rilevanza sociale mediante rilevazioni,	
	censimenti e quant'altro occorrente;	
	4) promuovere con propri soci, nei propri locali progetti di	
	ricerca scientifica con finanziamenti di banche o enti	

	preposti a tale scopo;	
	5) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento del	
	personale socio e non socio;	
	6) istituire, promuovere e sviluppare servizi di manutenzione	
	ordinaria, di igiene, di pulizia e di bonifica sanitaria nei	
	locali di proprietà di enti locali e pubblici;	
	7) attuare consulenze mediante elaborazioni informatiche con	
	particolar riguardo a programmi inerenti le aree	
	socio-sanitarie;	
	8) prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo	
	sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap	
	fisico, psichico e mentale, promuovendo lo sviluppo,	
	l'organizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni,	
	ricerche e la gestione di strutture residenziali rivolti ad	
	assistere da un punto di vista sociale e sanitario e a	
	rimuovere le condizioni che determinano disabilità fisica,	
	psichica e sensoriale, anche mediante interventi domiciliari	
	di cui alle leggi regionali, nazionali e comunitarie in	
	materia emanate e da emanare;	
	9) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	
	di servizi di assistenza socio-psico-sanitaria per le persone	
	anziane.	
	Tali servizi si identificano in:	
	a) creare, dirigere e gestire strutture residenziali per gli	
	anziani, centri di recupero fisico, centri di incontro, case	

	albergo, comunità alloggio, centri diurni e centri di	
	animazione, gite e soggiorni climatici e termali.	
	b) creare, dirigere e gestire servizi domiciliari, sanitari,	
	sociali e di animazione, per le persone anziane, diretti a	
	prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più	
	possibile il mantenimento ed il reinserimento della persona	
	anziana nel proprio nucleo familiare e sociale e comunque nel	
	normale ambiente di vita, il tutto in ossequio alle leggi	
	regionali, nazionali e comunitarie emanate e da emanare in	
	materia.	
	9) la cooperativa, in ossequio alle leggi in materia di	
	assistenza e recupero tossico-dipendenti, potrà agire	
	realizzando l'intervento in tre fasi diverse:	
	a) prevenzione: informazione capillare a livello del mondo	
	giovanile. Possibilità di promuovere corsi, seminari,	
	conferenze sul tema sia nelle scuole che nelle parrocchie ed	
	in tutti i luoghi dove è possibile raggiungere i giovani.	
	b) assistenza: in stretta collaborazione con le strutture	
	sanitarie e nel rispetto della legislazione vigente la	
	cooperativa potrà realizzare piani di intervento per i	
	tossicodipendenti sia nella creazione di propri centri di	
	assistenza socio-psico-sanitaria, identificabili in centri di	
	prima accoglienza, sia nella costituzione e nella gestione di	
	comunità terapeutiche.	
	c) inserimento lavorativo: la cooperativa potrà realizzare	

	comunità di lavoro artigianale, ovvero agricolo, per favorire	
	l'inserimento di tossico-dipendenti in grado di svolgere un	
	attività lavorativa; potrà altresì promuovere attività di	
	formazione professionale utili ai tossico-dipendenti per	
	trovare uno sbocco nel mercato del lavoro.	
	10) assistere e promuovere ai fini di un sano e corretto	
	sviluppo e per una giusta fase di socializzazione il	
	minorenne, organizzando e gestendo strutture residenziali e	
	servizi domiciliari di natura sociale e sanitaria.	
	11) la cura dell'educazione e dello sviluppo della	
	personalità dei bambini con la gestione di scuole materne,	
	elementari, asili nido e micro nido, attività ricreative, di	
	animazione, ludiche e di post-scuola.	
	12) prevenire tutte le malattie tipiche dell'età evolutiva	
	mediante la costituzione di équipes psico-pedagogiche.	
	13) la formazione e la gestione di centri di animazione ed	
	espressione creativa.	
	14) promozione e gestione mediante la propria attività	
	lavorativa di una o più cucine aziendali, industriali,	
	collettive, non aperte al pubblico ma predisposte a fornire	
	servizi ai soci, alle mense scolastiche, agli anziani a	
	domicilio, agli handicappati, agli ammalati ed ai	
	tossico-dipendenti, agli indigenti.	
	15) promuovere e gestire con i propri mezzi o quelli dei	
	soci, o in collaborazione con altre strutture, attività di	

	distribuzione pasti a domicilio a favore di anziani, minori	
	(anche presso istituti scolastici), portatori di handicap	
	fisici e/o psichici, tossico dipendenti, e di famiglie	
	bisognose.	
	16) creare, dirigere e gestire al completo strutture	
	turistiche adibite al turismo giovanile e sociale o per	
	promuovere corsi di aggiornamento, convegni, mostre ed	
	attività socio-culturali.	
	17) offrire servizi di assistenza mediante la cura, la	
	socializzazione e l'integrazione nel tessuto sociale di	
	provenienza mediante diverse iniziative territoriali, servizi	
	domiciliari e interventi a carattere diurno e residenziale,	
	per persone che vivono in stato di indigenza, senza fissa	
	dimora, tossicodipendenti, alcoolisti, disadattati,	
	immigrati, nomadi, profughi.	
	18) creare e gestire centri di accoglienza per minori,	
	anziani, immigrati, alcolisti, tossicodipendenti, portatori	
	di handicap, ragazze madri.	
	19) creare e gestire un call center - centro di ascolto per	
	studenti e per tutti coloro descritti al superiore punto 18).	
	20) creare e gestire strutture e servizi a favore della	
	famiglia. Inoltre la cooperativa al fine di perseguire	
	l'interesse generale della comunità, la promozione umana e	
	l'integrazione sociale dei cittadini, potrà intraprendere	
	attività produttive di tipo commerciale, artigianale,	

	agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da	
	enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti,	
	finalizzate all'occupazione di persone svantaggiate che	
	presentano difficoltà personali e sociali così come previsto	
	dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 lettera b), e in tal senso	
	si prefigge di svolgere le seguenti attività:	
	a) la promozione, diffusione e valorizzazione delle risorse	
	tipiche locali, paesaggistiche, artistiche, mediante	
	l'organizzazione e la gestione, in proprio o per conto di	
	terzi, di attività di turismo culturale e sociale compreso di	
	gite e soggiorni anche di natura climatico termale;	
	b) la diffusione, promozione e valorizzazione della cultura e	
	delle tradizioni locali con particolare riguardo alla cultura	
	gastronomica locale e regionale anche mediante la	
	realizzazione e/o la gestione, in proprio e per conto terzi,	
	di ristoranti, trattorie, pensioni, aziende agrituristiche,	
	l'organizzazione di incontri di studio, meetings e	
	quant'altro affine e connesso;	
	c) la gestione in proprio e/o per conto terzi di strutture	
	ricettive quali pensioni, hotels, bed and breakfast, case	
	vacanza, campeggi, affitta-camere, ostelli della gioventù con	
	annessi servizi di ristorazione, per la promozione del	
	turismo culturale;	
	d) la preparazione, la fornitura dei pasti, la gestione del	
	servizio mensa in strutture pubbliche e/o private;	

	e) la promozione e la diffusione della formazione ed	
	istruzione professionale e la gestione di corsi di	
	addestramento e perfezionamento connessi all'oggetto sociale;	
	f) l'esplicazione di attività editoriale per la diffusione,	
	promozione e valorizzazione delle attività connesse	
	all'oggetto sociale;	
	g) la programmazione e l'esplicazione di attività nel settore	
	turistico per la valorizzazione delle risorse tipiche locali;	
	h) l'animazione di flussi turistici organizzati anche	
	mediante iniziative legate al turismo della cultura, allo	
	spettacolo ed alla tradizione gastronomica;	
	i) attività edilizia di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria di immobili urbani e non, in edifici pubblici	
	e/o privati; di installazione, riparazione, sostituzione di	
	impianti idraulici, elettrici e termici; muratura e	
	carpenteria, installazione e manutenzione di pavimentazione e	
	piastrellature; decorazione e restauro ceramiche; pulitura e	
	installazione grondaie; costruzione e riparazione tetti;	
	isolamento pareti interne ed esterne; imbiancatura di pareti	
	interne ed esterne; ristrutturazione conservativa di immobili	
	pubblici e/o privati; lavori in ferro e alluminio; recinzione	
	di aree, parchi e immobili pubblici e/o privati; attività di	
	restauro, lavori di acquedotti e fognature, costruzioni	
	edili;	
	l) attività relativa alla cura, manutenzione e pulizia di	

	parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde	
	attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture	
	di servizio (lidi, parcheggi, ecc.) e diserbo; attività di	
	pulizia, disinfestazione e derattizzazione luoghi pubblici e	
	privati;	
	m) gestione di parcheggi pubblici e privati; gestione di	
	traffico in aree pubbliche e private;	
	n) attività di facchinaggio e trasporto di materiali di	
	risulta; attività di spazzatura e attività di innaffiatura;	
	o) attività di manutenzione di porte, infissi, verande, ecc.;	
	p) attività di manutenzione strade, asfalti, edilizia in	
	genere, giardinaggio, arredo urbano, segnaletica stradale	
	orizzontale e verticale, impianti elettrici ed elettronici,	
	attività di manutenzione in pronto intervento;	
	q) organizzazione e produzione di spettacoli ed attività	
	ludiche per privati ed enti anche pubblici;	
	r) attività di affissione e rimozione manifesti murali;	
	s) attività di distribuzione volantini pubblicitari o	
	promozionali;	
	t) creazione e produzione di campagne pubblicitarie	
	coordinate per enti pubblici e privati e relativa strategia	
	di marketing e comunicazione;	
	u) organizzazione di seminari, convegni e pubblicazioni;	
	v) fornitura di personale ad enti pubblici e privati, sia in	
	agricoltura, sia nei centri di lavorazione agricola;	

	w) produzione e gestione di siti internet, intranet, portali	
	e qualsiasi attività connessa ai servizi di rete.	
	Per raggiungere i suoi scopi la società potrà chiedere allo	
	stato, alla regione o ad altri enti contributi e mutui a	
	tasso agevolato; acquistare, vendere, prendere in locazione	
	attrezzature e immobili; e attuare tutte le operazioni di	
	ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare	
	necessarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare	
	convenzioni con enti locali; partecipare ad appalti pubblici	
	e privati.	
	La società potrà partecipare a bandi pubblici per la	
	creazione e la gestione di opportunità lavorative per fasce	
	di lavoratori svantaggiati.	
	La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni	
	per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili	
	attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari	
	titoli professionali o autorizzati allo esercizio di	
	specifiche attività in forza di particolari disposizioni di	
	legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione	
	a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo italiano nelle sue	
	variegate espressioni.	
	La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo	

	amministrativo, alle associazioni nazionali cooperativistiche	
	che ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di	
	legge; inoltre potrà aderire ad organizzazioni	
	cooperativistiche di categoria che così assumono la tutela	
	degli interessi sia dell'ente che dei soci d'opera.	
	Con delibera dell'organo amministrativo potrà aderire e	
	partecipare, sotto qualsiasi forma, a consorzi - sia	
	nazionali che regionali e provinciali - aventi lo scopo di	
	assistere e tutelare il movimento cooperativo e che non	
	svolgono attività in contrasto con le vigenti disposizioni di	
	legge sulla cooperazione.	
	Sempre con delibera dell'organo amministrativo, la	
	cooperativa potrà assumere interessenze e partecipare anche	
	come socio sovventore in imprese cooperative, costituire ed	
	essere socia di s.p.a. e di s.r.l., - i cui scopi non siano	
	in contrasto con gli scopi sociali perseguiti dalla	
	cooperativa. la società per raggiungere il proprio oggetto	
	potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge di tempo in tempo	
	vigenti ed in particolare delle disposizioni di legge in	
	materia di società cooperative; tali finanziamenti potranno	
	essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi.	
	La cooperativa e' a mutualità prevalente in quanto	
	cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8	
	novembre 1991 n. 381, ai sensi dello art. 111 septies delle	

	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Si precisa infine che, sara' rispettato il collegamento	
	funzionale tra le due attività (di tipo a) e b)), in quanto	
	tutti gli assistiti svantaggiati, beneficiari delle attività	
	della società secondo il tipo a), i quali siano, anche	
	minimamente, in grado di svolgere un'attività lavorativa,	
	seppure modesta e secondo le proprie potenzialità, saranno	
	coinvolti nei progetti della società e potranno avvalersi	
	dell'inserimento lavorativo e svolgere anch'essi attività	
	lavorative, così' ottenendo una integrazione sociale e	
	promozione umana che possa alleviare la loro condizione.	
	Si precisa inoltre che le attività di tipo a) e b) saranno	
	coordinate per un efficace raggiungimento delle finalità	
	attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione	
	amministrativa della cooperativa consentirà una netta	
	separazione della gestione relativa alle diverse attività	
	esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla legge 381/1991.	
	La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la	
	propria attività anche con terzi.	
	ARTICOLO 3.	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche che intendano trovare	
	occupazione in uno dei settori di cui all'oggetto sociale e	

	chiunque col suo lavoro possa contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali; amministrativi e tecnici nella misura	
	massima prevista dalle vigenti leggi.	
	La cooperativa può prevedere la categoria dei soci volontari,	
	da iscrivere in apposita sezione del libro soci e la loro	
	partecipazione verrà disciplinata con apposito regolamento.	
	ARTICOLO 4.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo d'amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo di	
	amministrazione.	
	ARTICOLO 5.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli	
	amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che	
	durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva	
	quota sociale.	
	ARTICOLO 6.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo di amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza	
	nell'interesse della società.	
	ARTICOLO 7.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo	
	amministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento previsto dall'articolo 27 oppure le	
	deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	

	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo	
	trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	ARTICOLO 8.	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li	
	rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'articolo 2347, 2° e 3° comma del	
	Codice Civile.	
	ARTICOLO 9.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quanto non trova applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate oppure della minore somma risultante dal	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi	
	dalla chiusura del detto esercizio ed il pagamento deve	
	essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del	

	bilancio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci	
	uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno	
	devoluti alla riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 10.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore ad euro cinquecento (500,00) né	
	superiore al limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo	

	precedente;	
	c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme	
	versate dai soci, a termini dell'art. 5;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	coperture di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri.	
	ARTICOLO 11.	
	La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione	
	potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno 10/100 all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritta dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	ARTICOLO 12.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 13.	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

	provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge,	
	costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e	
	dalla Nota integrativa.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma. sia durante la	
	vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche	
	ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16	
	dicembre 1977 n. 904;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi	
	dell'art. 2514 primo comma c. c., l'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della	
	variazione del indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	

	dall'istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili	
	stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra,	
	l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote	
	della società con le modalità e nel rispetto dei limiti	
	previsti dall'art. 2529 c.c.;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in	
	proporzione alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici, nel rispetto delle vigenti disposizioni di	
	legge;	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a	
	scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che	
	approva il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare	
	riserve divisibili tra soci non cooperatori.	
	La cooperativa può distribuire ristorni ai propri soci	
	cooperatori.	
	Il criterio di impugnazione delle somme che la cooperativa	

	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società, comunque nel rispetto dell'art. 2545 sexies del	
	codice civile.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transizioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio ai sensi dell'art. 2545 comma 2, c.c. come costi o	
	ricavi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle	
	risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale	
	dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi)	
	sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con	
	i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni,	
	l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni	
	positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
	emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme	
	al dettato legislativo.	
	ORGANI SOCIALI	
	a) Assemblea.	
	ARTICOLO 14.	

	L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo amministrativo	
	ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni nei	
	casi previsti dalla legge, per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci a norma dei successivi articoli 20 e 24;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale	
	responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	ARTICOLO 15.	
	L'Organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal	
	Collegio Sindacale.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, da comunicarsi	
	con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici	
	giorni prima della adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della	

	eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta non	
	prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	ARTICOLO 16.	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida	
	qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione	
	quando sono presenti tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e	
	rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altra località del territorio dello	
	Stato tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di	
	almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di	
	recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve	
	essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti	
	all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa,	
	e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla	
	data della pubblicazione della deliberazione.	
	ARTICOLO 17.	

	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano;	
	dovranno effettuarsi per appello nominale quanto l'assemblea	
	lo delibera a maggioranza di voti dei presenti.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta:	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione.	
	Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2538 del Codice	
	civile.	
	ARTICOLO 18.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'amministratore unico ed in sua assenza	
	da persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da notaio.	

	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	b) Consiglio di amministrazione o Amministratore unico.	
	ARTICOLO 19.	
	La società può essere amministrata, alternativamente, da un	
	Consiglio di amministrazione o da un Amministratore unico.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti fra i soci dell'assemblea che ne determina il	
	numero.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	
	rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed	
	eventualmente un Vice-Presidente ed un Consigliere delegato;	
	nominato anche, per la redazione dei verbali, in segretario	
	che può essere un estraneo al Consiglio.	
	ARTICOLO 20.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà	
	utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza,	

	a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima	
	della riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso	
	Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale	
	il voto del Presidente.	
	ARTICOLO 21.	
	Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sono	
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione	
	della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri,	
	anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la	
	società, aprire conti correnti, contrarre mutui o prestiti	
	passivi.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il	
	cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	Consiglio.	

	Il Consiglio o l'amministratore unico può nominare il	
	direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone	
	la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	ARTICOLO 22.	
	La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico,	
	il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Può, perciò con la sola sua firma	
	rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici.	
	Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi	
	alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e	
	rappresentanza legale della società avanti ad altri organi	
	giurisdizionali ed amministrativi.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente qualora	
	sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza, a un	
	consigliere designato dal Consiglio.	
	Il Presidente o chi lo sostituisce o l'amministratore unico	
	potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure	
	ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato anche a tempo	
	indeterminato.	
	c) Collegio sindacale.	
	ARTICOLO 23.	

	Il Collegio sindacale è nominato nei casi previsti dalla	
	legge e si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti, eletti anche fra non soci dell'assemblea, la quale	
	nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre	
	rieleggibili.	
	Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni	
	contenute nell'articolo 20, 3° comma; qualora però	
	l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere	
	remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o	
	all'atto della nomina per tutta la durata della carica.	
	ARTICOLO 24.	
	Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione	
	della società, vigilare sull'osservanza della legge e	
	dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del	
	conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri	
	e delle scritture contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale	
	vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della	
	società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	

	d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di amministrazione e possibilmente anche a quelli del	
	Comitato esecutivo, quando sia costituito;	
	e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli	
	amministratori.	
	Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I sindaci, infine, hanno altri doveri e compiti stabiliti	
	dalla legge.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 25.	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	ARTICOLO 26.	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'articolo 16, 1° e 2° comma,	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	

	liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e	
	dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	E' fatto altresì divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato.	
	E' fatto anche divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	E' fatto infine divieto di distribuire la riserva fra i soci	
	cooperatori.	
	ARTICOLO 27.	
	Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono	
	le disposizioni legislative in materia di società	
	cooperative, segnatamente quelle sociali e, in quanto	
	compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	F.to Bramante Cinzia Giuseppa	
	F.to Bramante Eleonora Stefania	
	F.to Di Raimondo Anita	
	F.to Paolo Saporita notaio	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale	
	su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, comma 5, D.LGS.	

31 di **31**